

Funzione quindi di questa nostra Assemblea è quella di aprire la via — e non sarebbe possibile nel caso specifico fare diversamente — perché la giustizia si metta in moto. Si è detto giustamente che si tratta di una funzione stimolante del definitivo procedimento giudiziario. Diversa era, in questo settore, la funzione del Parlamento nel passato, quando esso, erigendosi ad Alta Corte, somministrava definitivamente giustizia nei casi di deferimento di ministri per reati di questo genere.

Questa nostra opera di istruttoria e di accusa è forse isolata o appena adesso iniziata? Partiamo forse dall'anno zero? Noi sosteniamo che non siamo i soli né i primi ad assolvere a quest'opera. L'esame dell'attendibilità della colpevolezza del senatore Trabucchi è incominciata molto prima del 16 luglio, data di convocazione della presente Assemblea; e ha portato a risultati, se non definitivi, certamente rilevanti.

Si è dimenticato, o non si è abbastanza sottolineato, specie da parte degli oratori a difesa del senatore Trabucchi, il fatto che il 25 luglio 1964, con nota n. 16, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma, in base all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, trasmetteva al Presidente della Camera il risultato di indagini della procura generale e affermava che nella convenzione tra il senatore Trabucchi e le società S.A.I.M. e S.A.I.D. « si realizza l'ipotesi di importazione di tabacco estero ad opera di privati », vietata dalla legge; aggiungendo che nella fattispecie « sono configurabili i reati di contrabbando e di peculato a carico del senatore Trabucchi ». Ai colleghi difensori del senatore Trabucchi che hanno parlato di ciò in precedenza mi preme far rilevare la chiara espressione grammaticale; non si usano verbi al condizionale o forme dubitative, quali « si è inclini a ritenere », « si reputa », « sembra »: si usa il presente indicativo, che significa certezza di giudizio. Così si esprime il magistrato che trasmette alla Camera l'incartamento e la denuncia, determinando l'avvio di quel procedimento che ha portato all'attuale Assemblea comune.

Il 14 agosto 1964 l'Avvocatura generale dello Stato, con nota n. 21639 diretta all'attuale ministro delle finanze Tremelloni, confermava l'ipotesi di contrabbando e di gravi vizi di forma nel procedimento di concessione.

Infine il Consiglio di Stato, nella sua adunanza collegiale del 30 giugno 1964 (sezione III, n. 971), definiva i contratti stipulati tra il senatore Trabucchi da un lato e la S.A.I.M. e la S.A.I.D. dall'altro « inefficaci e illegittimi ».

Questi giudizi sull'operato del senatore Trabucchi provengono non da organi di parte o da singoli parlamentari, e neppure — e così mi richiamo all'accento fatto dianzi dall'onorevole Russo Spena — da denunce di anonimi: bensì da valutazioni di organi qualificati dello Stato, le quali, a loro volta, si fondano su constatazioni, iniziative, contestazioni di organi sussidiari dell'amministrazione pubblica, quali il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, il direttore generale dei monopoli, il consiglio di amministrazione dei monopoli. Il tutto convalidato dalla chiara posizione del ministro delle finanze in carica onorevole Tremelloni. Tutti hanno ritenuto che nell'operato del senatore Trabucchi fossero configurati elementi di perseguibilità penale di vario tipo. E la magistratura, in base a questo giudizio, ha ritenuto che il senatore Trabucchi potesse essere incriminato, investendo perciò il Parlamento, unico organo costituzionalmente competente a perfezionare e a rendere esecutiva l'incriminazione.

Onorevoli colleghi, a questo punto poniamoci una domanda e rispondiamo ad essa con tutta sincerità, soprattutto di fronte all'opinione pubblica del nostro paese. Se le concordi incriminazioni avanzate, sia pure in linea di fondata ipotesi, da organi così qualificati dello Stato, quali il Consiglio di Stato, il procuratore della Repubblica presso la corte di appello di Roma, l'Avvocatura generale dello Stato, anziché riguardare l'ex ministro Trabucchi, avessero riguardato un cittadino qualsiasi del nostro paese, questo cittadino sarebbe ancora a piede libero? Ed anche se non fosse stato ancora condannato, avrebbe potuto in qualche modo evitare di essere posto sotto processo? Che cosa deve pensare l'opinione pubblica delle istituzioni, delle leggi della Repubblica, quando vede che non alla condanna, ma persino al giudizio del suo giudice naturale si vuole sottrarre l'ex ministro Trabucchi?

La Costituzione e le leggi non possono creare e non creano posizioni di privilegio nei confronti dei membri dell'esecutivo; anzi per essi, giustamente, la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, nel suo articolo 15, ammette la possibilità di pene che possono superare di un terzo quelle irrogabili a privati cittadini che si rendano colpevoli degli stessi reati.

Certo, la procedura di deferimento a giudizio, quando riguarda un membro del Governo, è diversa da quella più diretta applicabile al privato cittadino. Ma questa diversa procedura a che cosa deve servire? A cercare di sottrarre il rappresentante del Governo, il membro dell'esecutivo al giudizio e alla con-

danna? A ritardare il giudizio? A trovare diversivi?

No, altre funzioni ha questa procedura speciale. Prima di tutto, quella di tenere conto delle speciali responsabilità politiche di un membro dell'esecutivo. In secondo luogo (come è stato anche scritto da qualche giornale), di evitare che un membro del Governo possa essere assoggettato a persecuzione di natura politica, o corra il rischio di tale persecuzione, attraverso un procedimento giudiziario. Anche qui domandiamoci: nel caso nostro, chi può onestamente affermare che nelle citate posizioni dell'Avvocatura dello Stato, del Consiglio di Stato, della procura della Repubblica si possano riscontrare, non dico gli estremi, ma le intenzioni di una persecuzione politica nei confronti del senatore Trabucchi? o che nell'eventuale giudizio da parte della Corte costituzionale un simile pericolo, anche lontanamente, possa profilarsi?

Per questi precedenti la richiesta di deferimento del senatore Trabucchi alla Corte costituzionale non è posizione avventata od immotivata, ma costituisce il naturale sbocco di indizi, di fatti, di preliminari giudizi emessi sull'argomento.

Si può obiettare che a fronte di questi preliminari, autorevoli giudizi di organi dello Stato e della pubblica amministrazione, vi sono le decisioni della maggioranza della Commissione parlamentare inquirente, che vanno in opposta direzione, cioè verso la richiesta di non doversi procedere al deferimento del senatore Trabucchi alla Corte costituzionale. È stato spiegato da alcuni colleghi come, anche se attraverso norme legislative (non di legislazione costituzionale ma di legislazione ordinaria), questa Commissione inquirente abbia gradatamente, e adesso definitivamente, espropriato il Parlamento del suo sovrano potere di deferire i ministri alla Corte costituzionale, stabilito dall'articolo 96 della Costituzione. Infatti tale articolo attribuisce al Parlamento — e solo al Parlamento — il potere di mettere in stato di accusa il Presidente del Consiglio e i membri dell'esecutivo.

La Commissione parlamentare inquirente, istituita con l'articolo 3 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (legge non costituzionale, ma ordinaria), doveva, naturalmente, essere lo strumento del Parlamento per la formazione del suo giudizio in sede di Assemblea plenaria. Ma non è assolutamente ammissibile che questa Commissione si possa sostituire al Parlamento nella emissione del giudizio; e tanto meno che, attraverso una sua maggioranza

qualificata, possa precludere al Parlamento ogni ulteriore facoltà di intervento.

La Commissione inquirente doveva avere solo una funzione strumentale, assimilabile a quella che hanno le altre Commissioni parlamentari nella elaborazione delle leggi. Infatti tali Commissioni predispongono gli elementi perché l'Assemblea possa validamente discutere una legge. È vero che la Commissione può anche deliberare, quando per questo — e caso per caso — è investita dall'Assemblea, divenendo Commissione deliberante. Ma in questo caso vi sono due condizioni, che difettano alla Commissione inquirente.

La prima condizione è che, sostituendosi la Commissione all'Assemblea, tutta la discussione in seno alla Commissione sia pubblica. È avvenuto questo nel caso della Commissione inquirente? No, anzi gli atti della Commissione inquirente fino a poco tempo fa, cioè fino al 16 scorso, erano ignoti agli stessi parlamentari.

Seconda condizione: che in un qualsiasi momento una ragionevole parte dell'Assemblea (un decimo) o dei membri della Commissione (un quinto) possa richiedere che il giudizio definitivo sia tolto alla Commissione legislativa e sia affidato direttamente all'Assemblea. Orbene questo non è previsto per la Commissione inquirente.

Cio premesso, una prima considerazione occorre fare. La Commissione inquirente, in primo luogo, si è trovata di fronte a fatti di tale gravità, da essere costretta a prenderne in esame gli aspetti delittuosi, senza poter ricorrere alla comoda via dell'archiviazione che l'articolo 17 del regolamento parlamentare del 14 luglio 1961 gli offriva. Ma, oltre a ciò, la decisione di non doversi procedere al deferimento, emessa dalla maggioranza della Commissione inquirente, è stata rinnegata (anche se solo per quanto concerne l'articolo 323 del codice penale) dalla maggioranza assoluta dei membri del Parlamento, attraverso la presentazione dell'ordine del giorno che noi siamo ora chiamati a discutere e a votare.

Quindi, per l'incriminazione del senatore Trabucchi, per lo meno ai sensi dell'articolo 323 del codice penale, hanno allo stato degli atti espresso un parere favorevole preliminarmente la magistratura (procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma), il Consiglio di Stato, l'Avvocatura generale dello Stato, indirettamente — come vedremo in seguito — il ministro attualmente in carica onorevole Tremelloni e la maggioranza assoluta dei parlamentari.

Per questi motivi, nella costruzione dell'atto di accusa noi non solo non ci troviamo all'anno zero, né vi ci siamo trovato il giorno 16 quando abbiamo iniziato la nostra discussione, ma ci troviamo già di fronte — se non ad una definitiva decisione — ad una sufficientemente vasta e motivata presa di posizione di organi dello Stato che milita a favore del deferimento del senatore Trabucchi alla Corte costituzionale.

È certo, onorevoli colleghi, che questo schieramento di accusa e questi precedenti non bastano da soli e automaticamente per mettere in formale ed efficace stato di accusa il senatore Trabucchi. Occorre una decisione, una delibera del Parlamento. Però anche sulle modalità di espressione di questa decisione del Parlamento, che arriva a questo punto dell'istruttoria per il deferimento, la discussione è aperta, è stata qui già sollevata ed è stata sollevata anche — ritengo — in una riunione di capigruppo presso la Presidenza.

PRESIDENTE. Ne do atto: dal senatore Terracini e dall'onorevole Laconi.

MICELI. A nostro parere, il Parlamento deve adottare la sua decisione di messa in stato d'accusa o di non doversi procedere come per tutte le altre deliberazioni adottate dalle assemblee parlamentari a norma dell'articolo 64 della Costituzione, cioè a maggioranza semplice dei presenti. La deroga dalla maggioranza semplice dei presenti è demandata alla sola Costituzione, e non a leggi ordinarie o a regolamenti. Lo stesso articolo 64 della Costituzione afferma infatti che le deliberazioni a maggioranza semplice di ciascuna Camera e del Parlamento hanno sempre validità « salvo che la Costituzione » (non dice: il regolamento parlamentare o una legge a carattere non costituzionale) « prescriva una maggioranza speciale ».

L'ipotesi della deroga alla maggioranza semplice non è astratta: c'è un caso in cui la stessa Costituzione stabilisce una maggioranza speciale o qualificata. La Costituzione, nel suo articolo 90, prescrive in tutte le lettere la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento nel caso che si tratti della messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica; mentre nell'articolo 96, che riguarda l'incriminazione dei membri del Governo, non prescrivendo alcuna maggioranza qualificata, evidentemente conferma il disposto dell'articolo 64, cioè la validità delle deliberazioni prese a maggioranza semplice. Ed è chiaro, non solo per un richiamo alla Costituzione, ma per considerazioni politiche, che nessuna legge che non sia di modifica della Costituzione può

introdurre disposizioni in senso contrario a quello che è stabilito dalla Costituzione stessa, perché esse, in questo caso, sarebbero restrittive e limitatrici del diritto delle minoranze. Non può un'Assemblea, se non per mezzo di una legge costituzionale (che ha una sua speciale procedura di rilettura e di maggioranza a sua volta qualificata), deliberare una modifica in tal senso. E perciò non possono essere validamente dettate da un'Assemblea, nemmeno se all'unanimità, disposizioni di questo tipo.

Pertanto deve ritenersi costituzionalmente non valido il disposto dell'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 e dell'articolo 27 del regolamento parlamentare, secondo cui occorre la maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento per il deferimento di ministri alla Corte costituzionale. Per non lasciare alcuna ombra di sospetto (come ha detto l'onorevole Basso) sull'esito della nostra votazione, sarebbe bene, a mio avviso, che la Presidenza prima dell'inizio della votazione stessa prendesse in considerazione questa posizione di una parte notevole dell'Assemblea ed esprimesse il suo parere sull'argomento.

PRESIDENTE. Mi riservo di farlo.

MICELI. La ringrazio, signor Presidente. L'importanza della questione non sfugge ad alcuno.

La procedura adottata per la messa in stato di accusa è pertanto obiettivamente limitatrice delle potestà del Parlamento, ove tenda a favorire il proscioglimento dell'accusato anche attraverso la richiesta di una maggioranza qualificata. Anche di questa procedura prevista, per noi incostituzionalmente, per il deferimento, il Parlamento deve tenere conto preliminarmente per orientare le sue determinazioni, affinché l'opinione pubblica non creda che attraverso norme regolamentari o legislative non costituzionalmente corrette si possa portare a salvataggio i membri del Governo contraddicendo a quel comune senso di giustizia che è patrimonio di tutti i cittadini.

Salvo gli altri reati che potranno essere riscontrati nella fattispecie dalla Corte costituzionale — perché tutti danno atto che col deferimento dinanzi alla Corte costituzionale si apre la via a un riesame completo dei reati connessi ai fatti denunciati (e forse è questa la paura di coloro che vogliono tenere il caso Trabucchi lontano dalla Corte costituzionale!) — il reato per il quale il senatore Trabucchi deve essere posto in stato di accusa è quello di abuso innominato di ufficio previsto dall'articolo 323 del codice penale.

Molto si è parlato del carattere, delle origini e del contenuto di questo articolo. Abbiamo ascoltato definizioni veramente originali. Si è detto che questo articolo, oltre ad essere incostituzionale, è arcaico e di puro stampo borbonico. Ma questi attacchi non sono stati mai sollevati quando l'articolo 323 è stato applicato — centinaia di volte — nei confronti di onesti amministratori comunali, i quali hanno agito nell'interesse delle popolazioni certamente non conoscendo i limiti che l'articolo 323 pone e che il senatore Trabucchi ha ammesso di aver superato, affermando di avere coscienza di essere andato fuori della legge. Quegli amministratori comunali sono stati quasi sempre condannati in base all'articolo 323. In questi casi non si è avuta alcuna perplessità sulla costituzionalità e sulla modernità dell'articolo: anzi, proprio quelli che oggi lo hanno attaccato come incostituzionale e borbonico se ne sono serviti ampiamente a scopi persecutori e discriminatori.

Circa l'interpretazione dell'articolo 323, spesso si dimentica il chiaro testo, che si riferisce al « pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge ».

Onorevoli colleghi, quali sono i fatti commessi dal senatore Trabucchi che consentono di ipotizzare a suo carico l'applicazione dell'articolo 323? Si tratta di un unico fatto (gli altri sono da esso tutti derivati): la concessione a trattativa privata — con un contratto non approvato mediante decreto e firmato dallo stesso senatore Trabucchi — alle società S.A.I.M. e S.A.I.D. (e di fatto al proprietario di queste società, onorevole Carmine De Martino) della fornitura di tabacco messicano al monopolio dello Stato.

Non mi soffermerò a lungo sugli aspetti di illegittimità di questo contratto, dopo quanto è stato detto al riguardo; ma, per la logica del mio discorso, devo pure fare un cenno anche a questo proposito.

Il senatore Trabucchi, nella sua intervista all'*Espresso*, ha ammesso di essere andato al di là e fuori della legge. Ma chi va al di là e fuori della legge corre, onorevoli colleghi, un rischio che non corre assolutamente chi rimane nell'alveo della legge: il rischio cioè di porsi contro la legge. Questo rischio è sfuggito all'attenzione del senatore Trabucchi. Si afferma oggi, *a posteriori*, da parte della difesa, che questo rischio non è stato nemmeno sfiorato. Ma anche per questo l'in-

tervento di una magistratura speciale a giudicare di fatti che dal loro autore sono già ritenuti fuori della legge, anche se non contro la legge, appare, più che opportuno, indispensabile.

Sino a questo momento vi sono fondati e sufficienti indizi per affermare che in questo suo atto l'ex ministro Trabucchi ha operato contro le leggi del nostro paese. Non siamo noi ad averlo affermato e non tocca a noi in questo momento provarlo definitivamente: l'hanno affermato organi autorevoli, già citati, della magistratura, della pubblica amministrazione, dell'Avvocatura dello Stato; dovrà definitivamente constatarlo la Corte costituzionale.

Un contratto che consenta a un concessionario italiano (le società dell'onorevole De Martino erano soggetto di quel contratto appunto nella loro qualità di concessionarie della coltivazione di tabacco nel territorio nazionale) di ridurre o abbandonare le colture e la fornitura e quindi la produzione del tabacco in Italia, per integrarla — e in prospettiva per sostituirla completamente — nei limiti di quantità e di tempo più convenienti al concessionario, con forniture di tabacchi esteri comunque prodotti od acquisiti, senza che lo stesso concessionario sia soggetto ad alcun obbligo, cauzione, rischio; un contratto di questo tipo è molto di più e di peggio, onorevoli colleghi, che un « contratto atipico », come lo hanno voluto eufemisticamente definire gli oratori democristiani ed il senatore Trabucchi.

Concordemente procura generale, Avvocatura generale dello Stato, Consiglio di Stato affermano che il contratto in parola è nullo e perciò inefficace, nella parte che riguarda la concessione di coltivazione di tabacco all'estero, non avendo lo Stato italiano alcuna potestà al di là dei suoi confini e non potendo perciò assumere provvedimenti a proposito della coltivazione di tabacco all'estero; mentre è illecito per l'altra parte, quella che autorizza l'introduzione in Italia, da parte delle società dell'onorevole De Martino, di tabacco comunque proveniente dall'estero, perché ciò è tassativamente proibito a tutti i privati dall'articolo 65 della legge 17 luglio 1942, n. 907.

Il senatore Trabucchi, nel suo discorso (egli credeva veramente che noi partissimo dall'anno zero!), ha voluto ricordarci che vi sono casi in cui si può introdurre in Italia tabacco acquistato all'estero. È evidente che ciò è vero: tale ipotesi è contemplata nella stessa legge citata. Ma per questo caso la

legge tassativamente prevede che titolare dell'acquisto e dell'importazione non debba essere una ditta privata — neppure se camuffata, diventando ermafrodita, da « concessionaria di coltivazione all'estero » — bensì debba essere direttamente l'amministrazione del monopolio dello Stato. Che valore avrebbe, infatti, anche lessicalmente, la parola « monopolio » se si potessero ammettere evasioni attraverso importazioni, libere o concesse, da parte di privati?

Su questo punto, non essendovi obiettive possibilità di difesa, il senatore Trabucchi e altri oratori democristiani — specialmente il collega Russo Spena che mi ha preceduto — cercano di difendere accusando, come il reo che non ha argomenti va alla ricerca e all'indicazione di correi. Essi affermano: è vero che presso il monopolio esiste un ufficio per le importazioni, al quale soltanto dovrebbe essere demandata ogni e qualsiasi importazione di tabacchi esteri; ma non si poteva avere più alcuna fiducia in quell'ufficio. Esso aveva finito per costituire un monopolio nel monopolio; e per di più un monopolio di gente venale e corrotta. Abbiamo gli elenchi degli arricchimenti illeciti, dei vari palazzi comprati a Roma da singoli funzionari di quell'ufficio.

L'onorevole Russo Spena ci ha voluto far apparire il senatore Trabucchi come un novello san Michele, che brandisce la spada fiammeggiante del « contratto De Martino » per debellare questo infernale ambiente di corruzione annidato nel suo Ministero. Se questo fosse vero, il nutrito applauso di ieri sera dei parlamentari democratici cristiani al senatore Trabucchi sarebbe stato ben collocato.

Ma è vero che il senatore Trabucchi ha brandito questa spada per debellare i corrotti? O non è invece vero che, oltre ad avere favorito un altro ambiente di corruzione quale è risultato quello delle società dell'onorevole Carmine De Martino (e forse per meglio favorirlo) ha coperto le malefatte, che adesso denuncia — ora che ha interesse a denunciarle — dell'ufficio speciale di importazione tabacchi, che dipende dal Ministero delle finanze e dell'operato del quale era responsabile?

I casi sono due. O gli atti scandalosi di corruzione dell'ufficio importazioni erano già noti al senatore Trabucchi, ed allora dovere tassativo dell'ex ministro non era quello di tentare esperimenti fuori legge che consentissero di rendere inoperante un tale ufficio (i cui funzionari corrotti venivano però sempre mantenuti in servizio e pagati dallo Stato!)

sostituendolo con società di speculatori privati, ma quello di fare completa pulizia in tale ufficio, denunciando il personale corrotto e valorizzando il personale onesto e capace; e poi quello di far svolgere secondo legge a tale ufficio risanato le operazioni ordinarie e straordinarie di importazione. Oppure queste cose si sono sapute adesso, dopo le vicende De Martino-Trabucchi: in questo caso è evidente che il senatore Trabucchi dovrebbe essere applaudito non soltanto come risanatore, ma anche come veggente, perché, pur non conoscendo il marcio che si annidava nel suo Ministero, ne prevedeva la esistenza e l'ubicazione, al punto da mettere preventivamente in atto i necessari rimedi, anche se questi dovessero collocarsi fuori della legge e chiamarsi « società De Martino ».

Il senatore Trabucchi ha detto ieri che la legge non può prevedere, escludere e punire l'intermediazione per la vendita del tabacco quando questa non è fatta ad opera dello Stato. Cioè il produttore del tabacco può aver contatti con il monopolio attraverso un intermediario; invece lo Stato non può intervenire per acquisti presso privati attraverso propri intermediari. Giusto. Questo è quanto, in definitiva, detta la legge. Ma che cosa ha fatto il senatore Trabucchi nella sua qualità di ministro? Ha creato, attraverso quel contratto, un intermediario autorizzato dal monopolio dello Stato per gli acquisti all'estero: le società dell'onorevole Carmine De Martino. Per sua stessa ammissione, l'ex ministro Trabucchi ha così violato la legge.

Infatti, che cosa hanno fatto nel primo anno di contratto le società dell'onorevole Carmine De Martino? Hanno forse prodotto tabacco all'estero? No, hanno acquistato tabacco dai fornitori messicani e lo hanno rivenduto, prelevando la dovuta intermediazione, che credo, nel primo anno, si sia aggirata intorno al mezzo miliardo, al monopolio dello Stato. Non soltanto, quindi, il senatore Trabucchi non ha evitato quello che secondo lui la legge esclude, cioè l'intermediazione di privati al servizio dello Stato, ma l'ha sancita. Invece che al servizio dello Stato tale intermediazione fuori legge, in questo caso, ha operato solo a vantaggio dell'intermediario De Martino ed a danno dello Stato.

Alla illiceità del contratto stipulato tra l'ex ministro Trabucchi e le società S.A.I.M. e S.A.I.D. hanno contribuito, oltre al contenuto del contratto, gravi violazioni formali nella procedura per la stesura e la messa in esecuzione del contratto stesso. Ne accennerò solo tre, brevemente: la firma diretta del con-

tratto da parte del ministro; la mancanza del parere generale da parte del consiglio d'amministrazione dei monopoli; la mancanza di approvazione del contratto attraverso regolare decreto.

La prima e la terza delle ricordate violazioni non sono state e non possono essere obiettivamente negate, anche se si tenta di giustificarle. Il contratto è firmato dal ministro, ed è stato registrato senza essere stato approvato con decreto. La seconda violazione denunciata, da taluno è messa in dubbio. Si afferma che il consiglio d'amministrazione dei monopoli, nella seduta del 15 dicembre 1961, ha espresso sul contratto — sia pure in modo succinto e sommario — il suo parere globale, cioè un parere che si riferiva alla legittimità ed alle modalità tecniche di esecuzione.

In proposito, in verità, non ho avuto il tempo per riscontrare tutti i testi che sono noti ai cultori di diritto e i documenti che sono istituzionalmente patrimonio di coloro che hanno fatto parte della Commissione inquirente. Mi sono dovuto pertanto servire di un documento molto più breve e accessibile, un documento d'altronde insospettabile qual è la relazione Dell'Andro. Ebbene, la circostanza che il consiglio d'amministrazione non abbia espresso il parere globale sul contratto risulta in tutte lettere dalla citata relazione. L'onorevole Dell'Andro riferisce che nella riunione del consiglio, quando si incominciò a parlare di legittimità, il sottosegretario senatore Pecoraro « dichiarò che il giudizio sulla legittimità del provvedimento era stato "avvocato a sé" dal ministro » (pagina 4 della relazione Dell'Andro). Qui anche i verbi, i loro tempi e i loro modi — congiuntivo, indicativo, passato e presente — hanno la loro importanza. « Era stato »; cioè, al momento in cui si discuteva, il 15 dicembre, e appena iniziata la discussione sulla legittimità del provvedimento, il rappresentante del ministro ebbe a dichiarare: guardate che questo punto è stato già avvocato a sé dal ministro. Quindi, che possibilità, che competenza, che utilità vi era a discutere ed a decidere nel consiglio d'amministrazione su di un parere di legittimità che il ministro *a priori* rifiutava? Discussione puramente platonica: e il ministro Trabucchi non aveva certo bisogno di queste discussioni platoniche.

Questo giudizio di legittimità è quindi mancato, ed è mancata — permettetemi di dirlo — l'espressione di un qualsiasi giudizio nelle forme volute dalle leggi. Quando si riunisce un consiglio d'amministrazione per

esprimere un parere su un'operazione di oltre dieci miliardi che lo stesso ministro riteneva « rivoluzionaria e risanatrice » e che qui viene definita per lo meno « atipica », il consiglio d'amministrazione che su di essa voglia seriamente esprimersi deve innanzitutto avere esplicitamente l'argomento all'ordine del giorno, in modo che i consiglieri possano meditare e documentarsi in precedenza; deve avere il tempo per discuterlo; deve emettere per iscritto un parere motivato da trasmettere al ministro.

E avvenuto tutto questo nella riunione del consiglio di amministrazione dei monopoli del 15 dicembre 1961? Non è avvenuto niente di tutto questo. L'argomento non fu esplicitamente messo all'ordine del giorno, ma fu nascosto sotto la dizione « varie ed eventuali »; non fu discussa la parte riguardante la legittimità; non fu redatto alcun parere scritto. Il contratto manca quindi di un suo elemento costitutivo fondamentale, il parere espresso nelle dovute forme e su tutto.

Il parere non doveva essere necessariamente favorevole. Non equivochiamo, onorevoli colleghi: il parere poteva essere favorevole o sfavorevole, e il ministro poteva tenerne conto o no. Doveva trattarsi però di un parere effettivamente dato su tutta una faccenda che investiva oltre 10 miliardi di impegni statali, su una operazione che era nuova e non prevista dalle leggi; parere che era un diritto del quale il consiglio d'amministrazione è stato completamente espropriato, con l'avocazione a sé da parte del ministro e con il mancato adempimento degli altri obblighi formali richiesti.

Il contratto doveva essere approvato per decreto. Lo hanno affermato l'Avvocatura erariale ed il Consiglio di Stato. Il senatore Trabucchi, nel suo discorso di difesa, è incorso — lo ammetterà — tra le molte altre, anche in questa inesattezza. Ha affermato che in quanto alla necessità del decreto vi è una disparità tra il giudizio del Consiglio di Stato e quello dell'Avvocatura erariale. No; concordemente l'Avvocatura erariale e il Consiglio di Stato (come risulta dalla relazione citata) hanno affermato che l'approvazione doveva avvenire per decreto.

Naturalmente, la presenza di un decreto avrebbe portato inevitabili conseguenze, che si son volute evitare. Avrebbe portato la necessità della registrazione da parte della Corte dei conti, la quale si sarebbe così aggiunta a quello schieramento di organi statali che hanno dichiarato illegittimo ed illecito il comportamento seguito dal ministro nella con-

clusione del contratto. Per questo si è voluto sottrarre il contratto all'esame della Corte dei conti. Qualcuno ha affermato: ma la Corte dei conti, nel caso dei monopoli di Stato, ha solo il compito di esaminare i consuntivi. Questo è vero dal punto di vista contabile; ma quando alla Corte si presenta un decreto per la registrazione, la Corte non può fare a meno di esaminarne il contenuto in rapporto alla legislazione vigente, e quindi a pronunciarsi sulla sua legittimità.

Dobbiamo ritenere, altresì, che la firma apposta direttamente dal ministro sul contratto non sia stata messa a caso. Una volta firmato direttamente il contratto, sarebbe apparso molto discutibile che lo stesso ministro firmasse il decreto di approvazione di un contratto che portava la sua firma! La firma del ministro sul contratto avrebbe potuto giustificare (anche se non pienamente) la mancata emissione del decreto e quindi evitare il pericoloso passaggio attraverso la Corte dei conti. Questi calcoli giuridici certamente non possono attribuirsi a quei consulenti del ministro che esaminarono il problema « a lume di naso »; la loro illuminata paternità esce dalle pareti ministeriali e trova naturale sede nel più oculato e meglio pagato collegio legale delle società dell'onorevole Carmine De Martino.

Denunciata l'illiceità dell'operato del senatore Trabucchi, quali precisi reati per esso è possibile configurare?

È questo il compito finale che spetta alla Corte costituzionale. Ritengo però che questa ricerca non sia richiesta per l'incriminazione ai sensi dell'articolo 323 del codice penale. Detto articolo si riferisce a fatti dipendenti dall'abuso d'ufficio e non a reati. Noi ci siamo sforzati di definire i reati perché così li hanno definiti, assieme a noi, autorevoli organi dello Stato; ma lo sforzo non era necessario allo scopo limitato che interessa oggi la nostra Assemblea. Per noi quello che importa è stabilire se i fatti dipesi dall'abuso di ufficio abbiano avuto il fine di provocare vantaggio o danno ad altri. Che fatti ci siano stati è provato; che siano derivati dall'abuso di potere credo sia lo stesso ministro ad ammetterlo, quando confessa che egli è andato al di là della legge: e ciò è confermato da quello che hanno — non opinato, ma chiaramente detto — gli organi competenti dello Stato.

Parliamo adesso dei moventi e dei possibili effetti. Da che cosa sono stati determinati i fatti citati e che cosa hanno provocato? I fatti hanno provocato danno per il pubblico erario. La difesa e il senatore Trabucchi respingono questa tesi; anzi affermano che nel-

l'operazione vi è stato un utile, credo, di 100 milioni di lire da parte dello Stato. Invece il nucleo di polizia tributaria è di contrario avviso, perché sostiene che vi è stata, da parte dello Stato, una perdita; e ne calcola scrupolosamente l'entità.

Come possiamo giudicare della controversia? Certamente non possiamo giudicare definitivamente; ma abbiamo sufficienti indizi per formulare fondate affermazioni. Se dovessimo giudicare in base alle nostre correnti acquisizioni dovremmo osservare che l'esistenza di un utile per lo Stato non può dedursi dal confronto con le offerte estere di tabacchi nell'anno 1961 e nell'anno 1962, come fa il relatore onorevole Dell'Andro. Infatti in quel periodo le condizioni della tabacchicoltura nel mercato internazionale non erano delle più favorevoli; e quindi anche le offerte internazionali che ci dovrebbero indurre a riconoscere questo utile per lo Stato risentono di tali condizioni. Per giudicare dei danni che l'operazione poteva presentare per lo Stato, più correttamente ci dovremmo riferire all'arco dei cinque anni per i quali il contratto avrebbe dovuto operare. Ci convinceremmo allora che il danno per lo Stato c'era; e che sarebbe stato ancora più ingente se il contratto avesse trovato completa attuazione.

Ma vi è un'altra osservazione: noi sappiamo che i tabacchi esteri hanno costi minori di quelli nazionali, e ciò specialmente per quelli provenienti dal Messico, a causa del minor costo della manodopera e della maggiore produttività delle colture. In tale obiettiva situazione, a meno che intervengano perturbamenti eccezionali nei mercati internazionali, come è possibile supporre che lo Stato italiano possa avere offerte di tabacchi messicani a prezzi maggiori di quelli nazionali, ove non si tratti di offerte ammaestrate?

Credo che sulla questione del danno sia inutile indugiare. L'Avvocatura generale dello Stato con nota n. 918 in data 15 gennaio 1965 afferma che è necessario effettuare accertamenti sull'entità del danno subito dallo Stato. Ciò significa che per l'Avvocatura non c'è dubbio che il danno ci sia stato; il dubbio è su quanto sia stato. « Sono emersi seri elementi — afferma l'Avvocatura — sulla esistenza di un danno, determinato non solo dalla notevole differenza di prezzo effettivamente pagato rispetto a quello che l'Amministrazione avrebbe dovuto sborsare se avesse provveduto direttamente all'acquisto all'estero, ma, come la signoria vostra onorevole ha anche rilevato, dalla differenza di qualità di tabacco ». Chi è questa « signoria vostra onorevole » alla quale

risponde l'Avvocatura generale dello Stato? È l'onorevole Tremelloni, il ministro delle finanze in carica. Quindi, il ministro Tremelloni afferma — e poi vedremo le conseguenze di questa affermazione — che il danno c'è stato; e ne sottolinea una delle cause all'Avvocatura dello Stato.

Oltre a questo e prima di questo, la procura generale della Repubblica aveva affermato che l'esecuzione della convenzione « si risolve » — qui non c'è modo condizionale, onorevoli colleghi, ma modo indicativo, tempo presente — « in un palese danno all'azienda di Stato ». E il danno non si ferma all'esecuzione del contratto, ma comprende altri settori che danneggiano l'erario: l'I.G.E. non pagata, la registrazione a tassa fissa, le anticipazioni senza interesse, l'esportazione di ingenti somme all'estero. Il senatore Trabucchi ha detto che questi reati non sono attribuibili a lui, ma ad altri dicasteri. Evidentemente non sono tutti attribuibili a lui; ma alcuni, come nella questione dell'anticipazione senza interessi, sono attribuibili a lui.

Ma da che cosa sono derivati questi danni, di cui il senatore Trabucchi si dichiara irresponsabile? Sono tutti derivati dalla messa in opera del contratto « atipico » Trabucchi-società De Martino. Comunque, nemmeno l'accertamento dei danni all'erario e ai terzi è necessario per l'applicazione dell'articolo 323 al senatore Trabucchi. Basta solo constatare che gli atti commessi con abuso di ufficio hanno configurato un pericolo, una previsione di vantaggio per altri, indipendentemente dal fatto se tale vantaggio abbiano prodotto o meno.

Domandiamoci a questo punto: da che cosa è stato mosso il senatore Trabucchi in questa sua operazione? Dalla necessità di difendere la tabacchicoltura italiana, egli ha affermato. Ora, la tabacchicoltura italiana non è una categoria aristotelica, è una entità economica: e si sostanzia in coltivatori di tabacco, in industriali produttori di tabacco, in proprietari che fittano terreni a tabacchicoltori, in lavoratori, specialmente tabacchine, eccetera. È vero, nel 1961 c'è stata in Italia una caduta verticale del 70 per cento nella produzione del tabacco: da circa 800 mila quintali nel 1960 a circa 250 mila quintali nel 1961. Questa caduta ha provocato un dissesto in tutta questa economia gravitante sul tabacco, dal proprietario di terreni investiti a tabacco al lavoratore agricolo, all'affittuario, alla tabacchina. Per alleviare le conseguenze di tale dissesto e per impedire che esso diventasse definitivo si manifestò la ne-

cessità di interventi straordinari. E gli interventi straordinari da parte dello Stato vi furono. Due leggi, anche se limitate, non applicate o applicate con ritardo, furono promulgate in proposito nel dicembre 1961. Queste leggi prevedevano, una di ridurre i canoni di affitto spettanti ai proprietari di terreni coltivati a tabacco, l'altra di provvedere in modo straordinario all'assistenza e alla previdenza degli operai della tabacchicoltura.

L'ex ministro Trabucchi, ieri sera, si è appropriato di tali interventi governativi e ha cercato di contrabbandare e di giustificare le sue operazioni attraverso il paravento di tali interventi. Egli in sostanza ha detto: se lo Stato ha riconosciuto l'entità di questa crisi della tabacchicoltura al punto di dover ricorrere per essa a provvedimenti eccezionali, straordinari, anche io ho fatto un provvedimento straordinario, fuori delle leggi normali, per affrontare questa crisi, ho fatto il contratto con le società dell'onorevole Carmine De Martino. Perché volete imputare me per questo provvedimento che non sta nel binario della legge e dell'ordinaria amministrazione, mentre non fate alcun addebito allo Stato per i suoi provvedimenti straordinari?

Prima di tutto, i provvedimenti adottati dallo Stato sono stati presi con legge; anche se vi era urgenza (perché un operaio rimasto disoccupato poteva aspettare meno dell'onorevole Carmine De Martino e delle sue società), i provvedimenti di emergenza per questo operaio sono stati emanati attraverso regolari leggi. Invece il provvedimento straordinario per le società dell'onorevole Carmine De Martino non solo non è stato preso con legge, ma non ha nemmeno sorpassato le soglie della clandestinità con un decreto regolarmente registrato: è rimasto un contratto a firma delle parti, senza penali, senza garanzie, senza cauzione da parte di uno dei contraenti, cioè delle società dell'onorevole Carmine De Martino.

Seconda questione. I provvedimenti legislativi accennati, straordinari ed eccezionali, tutelavano gli interessi dei protagonisti principali della tabacchicoltura italiana: dei produttori agricoli e dei lavoratori. Il provvedimento straordinario del senatore Trabucchi tutelava solo le società dell'onorevole Carmine De Martino. Con qualche difficoltà la difesa del senatore Trabucchi sostiene che il provvedimento Trabucchi era diretto a tutti i concessionari di tabacco. Ma anche se ciò fosse provato (e non lo è), domandiamoci: chi sono i concessionari del tabacco in Italia, se non le piovre più rapaci della tabacchicoltura

italiana? L'abbiamo sentito dagli stessi banchi della democrazia cristiana, nei quali il rappresentante dei concessionari, onorevole Codacci Pisanelli, è rimasto muto ed isolato. L'ex ministro Trabucchi voleva risolvere la crisi della tabacchicoltura italiana proteggendo, perpetuando, rafforzando il predominio dei concessionari!

Un'ultima osservazione in proposito. L'ex ministro Trabucchi voleva intervenire con un suo provvedimento per risolvere a suo modo le condizioni di disagio della tabacchicoltura italiana; il Governo dell'epoca si preoccupava di fare altrettanto. Come si muovevano i provvedimenti del Governo e come si è mosso il provvedimento Trabucchi? I provvedimenti del Governo si muovevano verso l'aiuto sia ai produttori sia ai lavoratori. Ma con quale finalità? Lo dicono espressamente le leggi: per favorire il ripristino della coltivazione del tabacco in Italia. Invece il contratto tra l'ex ministro Trabucchi e le società dell'onorevole Carmine De Martino, sia pure in forma sperimentale, a che cosa mirava? Non a favorire la ripresa della tabacchicoltura in Italia, ma a cancellarla dal territorio italiano, offrendole come unico sbocco quello dei territori d'oltremare. Non solo contro la legge si è mosso perciò l'ex ministro Trabucchi, ma anche in difformità e in opposizione alle direttive dello stesso Governo di cui faceva parte.

Ora, giusto o sbagliato che fosse l'indirizzo del senatore Trabucchi, quando e come esso è sorto nella sua mente? La crisi della tabacchicoltura italiana è degli inizi del 1961. Durante l'incalzare di questa crisi l'ex ministro Trabucchi non ha mai pensato a nuove vie da battere per affrontare la crisi stessa. Si accorge di questa via — sapete quando? — nell'ottobre 1961, dopo il suo primo incontro con l'onorevole Carmine De Martino. Prima di tale incontro non vi è traccia di questo orientamento rivoluzionario del senatore Trabucchi. Se vi fosse stato il ministro delle finanze che partecipava, ed in primo piano, all'elaborazione della politica governativa, avrebbe preso posizione, nel difforme orientamento dei suoi colleghi di Governo, sostenendo il suo criterio di trasferire all'estero le coltivazioni del tabacco necessario al nostro fabbisogno. Quanto meno, avrebbe posto allo studio dei tecnici ministeriali le possibilità di attuazione di un così rivoluzionario indirizzo.

Invece di questo mai si parlò negli ambienti del Ministero e del monopolio. Questa prospettiva era inesistente prima della illuminazione data dall'onorevole Carmine De

Martino. Quindi la richiesta dell'onorevole Carmine De Martino diventa per il ministro l'indicazione di una nuova via da battere e ad essa egli vuole dare un valore di esperimento. Non sappiamo poi di che razza di esperimento si trattasse, visto che le società di De Martino forniscono il 2,2 per cento della normale produzione italiana. Quando tutti gli altri produttori e concessionari ne rimangono, come ne sono rimasti, all'oscuro, non sappiamo che valore possa avere un esperimento di così irrilevante portata!

Il ministro, dunque, scopre la necessità di innovare i metodi e le fonti di fornitura del tabacco solo dopo le richieste dell'onorevole Carmine De Martino. Queste richieste sono giustificate anche da motivi sociali (ormai generalmente e giustamente irrisolti in quest'aula da tutti), come quello della salvaguardia delle maestranze e dei tecnici addetti alla tabacchicoltura. Ma un provvedimento per la coltivazione all'estero del tabacco come poteva salvare tecnici e maestranze? Si poteva supporre che le tabacchine italiane, i produttori di tabacco italiani andassero all'estero a fare la coltivazione e la lavorazione? Lo stesso esperimento De Martino è in proposito indicativo: su 1.200 lavoratori alle sue dipendenze, solo 8 sono andati nel Messico; dei quali, come ha affermato l'onorevole Cacciatore, uno è morto e sette sono rientrati subito.

Nessun valore ha quindi questo paravento sociale dietro il quale si cela l'offerta dell'onorevole Carmine De Martino. Ma l'onorevole Carmine De Martino, oltre alla vernice di socialità, ha fatto presente anche la situazione economica, lo stato fallimentare nel quale versavano le due società. Il ministro è intervenuto, come sappiamo, nella direzione suggerita dall'onorevole Carmine De Martino accogliendo in pieno le sue richieste.

La relazione tra l'azione ministeriale che va al di là delle leggi (abuso di ufficio) e la prospettiva del vantaggio delle ditte non è in alcun modo discutibile né causale, ma è reale ed effettuale. Senza l'intervento dell'onorevole Carmine De Martino, il ministro Trabucchi non avrebbe mai pensato a quei provvedimenti che ha poi tradotto nel contratto; senza l'interesse dell'onorevole De Martino (salvaguardare le sue società dal fallimento) il contratto non sarebbe esistito, o, comunque, sarebbe stato formulato e realizzato in modi diversi.

Se il vantaggio è stato effettivo o non lo è stato, non è cosa che interessi, ai fini della norma dell'articolo 323 del codice penale, come i colleghi giuristi insegnano: basta che

vi sia stato pericolo di procurare un vantaggio ad altri. Ma, purtroppo, il vantaggio per la società dell'onorevole De Martino non è stato solo un pericolo, come per l'applicazione dell'articolo 323 bastava che fosse; esso è stato una realtà: un profitto di 1 miliardo e 300 milioni di lire in meno di due anni.

So che molti non si scandalizzano di questa cifra; taluni altri, come i lavoratori ed i pensionati, costretti a vivere con entrate spesso irrisorie, non la credono addirittura possibile. Ma questo scandaloso utile c'è stato; ed esso rivela il carattere abnorme e speculativo dell'operazione Trabucchi. Infatti questo utile si riferisce ad un anno e mezzo di attività delle società dell'onorevole Carmine De Martino in esecuzione del contratto in questione; e va rapportato a poco più di 4 miliardi di forniture effettuate, con una percentuale del 30-31 per cento, che deve far riflettere sul vero significato dell'affare.

Qualcuno ha parlato di investimenti. L'onorevole Carmine De Martino ha, in effetti, per la maggior parte, soltanto rivenduto al monopolio dello Stato italiano tabacco messicano comperato servendosi delle generose anticipazioni dell'Italcasse, rese possibili dalla firma del ministro Trabucchi posta in calce al contratto stipulato con le sue società e, sembra, anche favorite dalla coreografica fotografia dell'onorevole Carmine De Martino a braccetto con il presidente del Guatemala. Per tale semplice operazione nessun serio investimento occorreva, né è stato fatto. Le anticipazioni di capitale resero anche possibili trasferimenti di valuta all'estero non indifferenti.

Qualcuno ha sostenuto che tali vantaggi sono stati possibili per la varia articolazione del contratto e per le sue successive modifiche; e ciò è vero. Le società dell'onorevole Carmine De Martino sono state le uniche destinatarie dell'« esperimento tabacchi ». Infatti la clausola n. 6 del contratto prescriveva che le domande dovessero essere presentate entro il 30 giugno 1962, cioè entro sei mesi dalla stipula del contratto. Se si trattava di un esperimento, perché introdurre questo limite, perché non favorire la verifica sollecitando altri a farlo? Perché non consentire, se l'esperimento era a vantaggio dello Stato, che esso fosse attuato su scala più vasta? La verità è che la clausola n. 6 è stata voluta dall'onorevole Carmine De Martino, il quale si è servito anche dell'occultamento del contratto e della non emanazione del decreto per mantenere segreto l'affare e per avere il monopolio dell'operazione. E tutto

questo l'ex ministro Trabucchi lo definisce ancora un « esperimento » !

Altri vantaggi sono stati quelli di aver consentito alle società dell'onorevole Carmine De Martino di sostituire il Burley con il Bright e di aver pagato con le tariffe del 1961 i 40 mila quintali consegnati nel 1962. Nel 1961 esisteva in Italia un soprapprezzo di 12 mila lire al quintale a favore dei produttori italiani per compensarli in parte dei danni della peronospora. Le società dell'onorevole Carmine De Martino hanno incassato tale soprapprezzo per la fornitura di tabacchi messicani, e perciò coltivati in zone certamente non colpite da peronospora.

Questi supplementi di profitto furono realizzati su specifiche richieste delle società dell'onorevole Carmine De Martino integralmente e sollecitamente accolte dal ministro. A precisazione del « sollecitamente » non avrei che da ricordare qui quanto è stato documentato da altri colleghi. Il 10 gennaio il ministro trasmette alle società dell'onorevole Carmine De Martino il contratto per l'accettazione; l'11 gennaio ritorna al ministro il contratto firmato; il 6 agosto 1962 le società dell'onorevole Carmine De Martino chiedono al ministro di essere autorizzate a fornire tabacco Bright invece del Burley tassativamente previsto in contratto, e la risposta — naturalmente favorevole — del ministro porta la data dell'8 agosto. L'ufficio protocollo, impressionato dalla fulmineità, cerca di rimediare e protocolla in arrivo al 4 agosto, mentre la lettera è datata in partenza 6 agosto! Oltre agli amari paragoni con i tempi tecnici che i ministeri usano per rispondere a più pressanti richieste di mutilati, di pensionati, di danneggiati di guerra, la vicenda autorizza a supporre che i rappresentanti delle società dell'onorevole Carmine De Martino avessero stabile residenza presso il Ministero delle finanze.

Onorevoli colleghi, sul problema dei vantaggi e dei danni come su quello della liceità del contratto possono esserci — e secondo me è legittimo che vi siano — contrastanti pareri. Ed anche per questo è giusto che sia la Corte costituzionale a risolverli. Ma vi è nella relazione dell'onorevole Dell'Andro un punto speciale giustamente posto a conclusione del capitolo 3 (accertamento dei fatti), che è, a mio parere, illuminante relativamente agli interrogativi sorti in merito alla liceità del contratto ed ai vantaggi e danni per i privati e per l'erario.

In questo punto *h)*, mantenuto in ombra nella discussione e riportato a pagina 7 della relazione, si legge che l'attuale titolare del

dicastero delle finanze onorevole Tremelloni ha « impartito disposizioni all'amministrazione dei monopoli di non dare più esecuzione, in nessuna forma, al preteso rapporto di concessione ». Il contratto « Trabucchi-società De Martino », del quale abbiamo tanto discusso per ricercarne i motivi di legittimità o meno, per appurare se esso ha danneggiato o no lo Stato, per verificare se attraverso la sua applicazione le società contraenti abbiano riportato o no ingiusti vantaggi, è un contratto che una delle parti contraenti, lo Stato, ha denunciato prima della sua scadenza.

Da che cosa è stato indotto l'attuale ministro delle finanze a prendere questa grave decisione? Ha giudicato sulla convenienza economica per lo Stato? Certamente. Se si fosse trattato di un contratto conveniente per lo Stato, allora sarebbe da censurare non il senatore Trabucchi, ma l'attuale ministro delle finanze, per aver disdetto un contratto vantaggioso per la pubblica amministrazione. Oppure il ministro Tremelloni ha forse avventatamente adottato tale decisione per dar sfogo ad una sua personale (e ben nota) tendenza di moralizzazione della pubblica amministrazione? Questo è da escludere. Il ministro Tremelloni — e lo dice la stessa relazione Dell'Andro — prima di prendere una decisione così impegnativa politicamente (perché, adottata dopo l'apertura del caso Trabucchi, non può che suonare sconfessione dell'operato dell'ex ministro) e finanziariamente (perché, attaccando ingenti interessi di società private, può portare a notevoli rivalse di danni verso lo Stato), ha voluto essere sicuro del suo operato; e per questo si è affidato non ai suggerimenti del suo capo di Gabinetto, o a consulenti interessati, ma ai pareri, regolarmente richiesti ed espressi, degli organi competenti di ausilio giudiziario dello Stato: pareri espressi dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 giugno 1964 e dall'Avvocatura generale dello Stato il 14 agosto dello stesso anno.

Noi stiamo discutendo qui se un contratto, che doveva scadere alla fine del 1965, sia lecito o meno; se abbia prodotto vantaggi allo Stato o no: e non teniamo conto che un anno fa questo contratto stesso sul quale stiamo discutendo, su parere conforme degli organi competenti, è stato — di fatto e di diritto — anticipatamente rescisso dall'amministrazione che l'aveva stipulato, cioè dal Ministero delle finanze.

Non solo, ma questa rescissione contrattuale unilaterale ed anticipata non si verifica silenziosamente e senza conseguenze per

l'altra parte. L'Avvocatura dello Stato suggerisce al ministro che, oltre a non doversi ulteriormente dar corso al preteso contratto, i quantitativi di tabacco fin qui inoltrati devono essere confiscati. In altri termini: noi ragioniamo della similarità del Bright con il Burley, della congruità delle offerte al prezzo di 703 lire o di lire 631 al chilogrammo, delle anticipazioni delle spese doganali senza interessi e di altri contenuti e dettagli del contratto; e fingiamo di ignorare che l'Avvocatura generale dello Stato — la quale ritengo abbia sufficiente nozione delle leggi e dei fatti — afferma che tutti i quantitativi di tabacco fin qui inoltrati in Italia, e per i quali le società dell'onorevole Carmine De Martino hanno incassato 4 miliardi e 345 milioni, sono oggetto di una operazione delittuosa e perciò passibili di confisca.

In conseguenza di ciò, l'Avvocatura aggiunge: « Le somme corrisposte dall'Amministrazione ad entrambe le società per il preteso acquisto dei detti quantitativi di tabacco in base ai contratti nulli debbono considerarsi erogate senza titolo, e quindi da recuperare integralmente », intervenendo a questo fine mediante atto di ingiunzione, procedimenti cautelativi a garanzia, fermo amministrativo di altre somme dovute dallo Stato alle società di De Martino. Intendiamoci: non è che io abbia sottolineato questo per esonerare il Parlamento in seduta comune dalle sue prerogative e dal suo dovere di pronunciarsi sulla questione che stiamo discutendo. Ma non è pensabile che per la nostra decisione non debba essere tenuto in conto — e nel massimo conto — quanto ho testé sottolineato.

Onorevoli colleghi della democrazia cristiana, decidetevi! Io voglio per un momento farvi credito. Voi ieri avete applaudito e fatto muro attorno all'ex ministro delle finanze Trabucchi, non solo e non tanto come uomo, più o meno originale e conviviale, e, credo, neppure esclusivamente come appartenente al vostro partito, ma come responsabile o preteso responsabile di quegli atti da alcuni ritenuti illegali e da voi ritenuti perfettamente legittimi, vantaggiosi per lo Stato, diretti — secondo l'onorevole Russo Spina ed altri — contro il dilagare della mala pianta della corruzione nell'amministrazione pubblica. Avete, credo, applaudito in questa convinzione. Ma quel vostro applauso, che significa esaltazione dell'operato del senatore Trabucchi, quale significato assume nei confronti dell'onorevole Tremelloni, attuale ministro delle finanze? Questi, sostenuto dall'Avvocatura e dal Consiglio di Stato, ha implicitamente rico-

nosciuto che il contratto al quale voi, attraverso la persona del senatore Trabucchi, avete elargito applausi e consensi, è illegittimo e deve essere messo in mora; che pertanto il tabacco importato deve essere confiscato, e che le somme pagate sono state pagate indebitamente e debbono essere recuperate a tutti i costi. Chi dei due ha ragione: Trabucchi o Tremelloni? Chi dei due è nel lecito o nell'illecito?

Gli applausi delle platee, di solito, sono emozionali. Ma tali non possono essere e non sono stati gli applausi dei rappresentanti di un grande partito politico in una qualificata Assemblea politica qual è la nostra. Allo stato dei fatti, i vostri applausi calorosi per il senatore Trabucchi significano condanna clamorosa per l'attuale ministro delle finanze onorevole Tremelloni. E se c'è una logica politica, questo dovrebbe portare ad evidenti ed immediate conseguenze.

GAMBELLI FENILI. Estrometteranno il ministro Tremelloni.

MICELI. Potrebbe darsi anche questo! E allora l'orazione dell'onorevole Tanassi non comprendiamo come si giustifichi ed a che cosa tenda.

Dai fatti e dalle considerazioni che nel presente dibattito sono emersi risulta a mio parere in modo inoppugnabile che abbondino e siano fondati gli elementi per concludere che il senatore Trabucchi, nei suoi rapporti con le società S.A.I.M. e S.A.I.D. nel 1962 e all'inizio del 1963, abusando dei poteri del suo ufficio, abbia perpetrato atti ricadenti sotto le sanzioni del nostro codice penale.

In dipendenza di tale conclusione e per mettere la Corte costituzionale, che è l'unica competente a giudicare il senatore Trabucchi (non è che se sfugge a tale Corte vi sia altro magistrato che lo possa giudicare: anche se l'onorevole Basso, sulla scorta del Mortati, avanza altra ipotesi), in condizioni di poter emettere il suo giudizio, il Parlamento deve decidere la messa in stato d'accusa del senatore Trabucchi, siccome l'ordine del giorno della nostra Assemblea congiunta propone.

Questa nostra decisione, oltre ad essere un solenne atto di giustizia dell'Assemblea (alla quale tutto il paese guarda), sarà contemporaneamente un'affermazione di grande rilievo politico per la salvaguardia delle nostre istituzioni democratiche. Tra le due qualifiche di questa nostra decisione — giustizia e politica — a mio parere non vi è contaminazione né contrasto. L'aspetto politico non

contraddice alle esigenze di giustizia, ma le sostanzia.

Si è qui fatto molto appello (un appello abusato, secondo me) alla coscienza di ogni singolo parlamentare; e questa coscienza è stata definita unica determinante delle decisioni, mentre da qualcuno — non dico da molti — si è contemporaneamente elevato il muro del sospetto contro le valutazioni politiche, contro le prese di posizione dei gruppi, contro la pressione dell'opinione pubblica. Come succede spesso ai moralisti, anche nel nostro caso è accaduto che coloro che hanno fatto questa affermazione abbiano, nei fatti, operato proprio in senso ad essa contrario.

Mi riferisco all'onorevole Tanassi, il quale, dopo aver fatto appello alla coscienza individuale e alla libertà dei singoli parlamentari — attributi che nessuno mette in dubbio e noi cerchiamo di esaltare e di fare esprimere attraverso la discussione — ha concluso non pronunciandosi sul merito del caso in esame. Anzi, si sa che la direzione del partito al quale l'onorevole Tanassi appartiene ha disposto che i suoi parlamentari non prendano alcuna chiara posizione in questa Assemblea, regolandosi su per giù come ha fatto l'onorevole Tanassi, o, meglio ancora, tacendo. Ora, io credo non solo che questo indirizzo del partito socialdemocratico rivesta un carattere squisitamente politico, ma che questo carattere sia ben più pericoloso di qualsiasi esplicita interpretazione politica della questione. Infatti, chi collega esplicitamente il merito della questione a determinate posizioni politiche prende una pubblica posizione e mette l'Assemblea in condizione di giudicarla. Ma chi per obbedire ad un calcolo politico, quale quello dell'imbalsamazione dell'attuale maggioranza, contribuisce a far sì che qui non si esprima e motivi alcun giudizio, ubbidisce ugualmente a interessi di partito, ma ad interessi palesemente contrastanti con la possibilità di formazione collegiale delle decisioni dell'Assemblea, e quindi menomatrici della giustizia e con essa del prestigio del Parlamento e delle istituzioni democratiche.

Vi è poi la posizione dei colleghi democristiani, che hanno qui affermato, e prima ancora hanno scritto sulla stampa, che sulla questione in esame vi è il pericolo di una speculazione politica, la quale avrebbe fatto mutare qualifica al nostro dibattito, che si sarebbe dovuto invece mantenere ben ancorato ai fatti, trattandosi di un caso giudiziario.

L'onorevole Basso ha illustrato molto bene le supposizioni, le congetture, i moventi che ieri hanno originato l'incredibile ovazione del gruppo democristiano al senatore Trabucchi. Può darsi che talune interpretazioni siano ardite, altre attendibili; ma il fatto resta. Che si solidarizzi con un ex ministro membro del proprio partito il quale, a dire il vero, nel suo discorso non aveva sollecitato l'applauso, è ipotizzabile. Ma che tale solidarietà si organizzi in sbarramento politico il quale, anche attraverso pressioni e manifestazioni esteriori, tenti di fermare il corso della giustizia, è inammissibile.

Si è applaudito nel senatore Trabucchi un imputato da giudicare. È vero che fino alla sentenza l'imputato non deve ritenersi colpevole; ma colpevole potrebbe essere, e quindi essere giudicato tale. Ed allora una manifestazione di quel tipo vuol essere, come qualcuno ha giustamente affermato, un tentativo massiccio di influire sugli altri partiti perché essi rinunzino alla loro posizione, pena la crisi di Governo; ed anche di predeterminare delle prese di posizione per la Corte che dovrà giudicare il senatore Trabucchi.

Tutto questo — lo ammetterete, onorevoli colleghi democristiani — non è compatibile per lo meno con il vostro invito preliminare alla obiettività, a mantenersi sul terreno giuridico, a non fare speculazioni politiche. Certo se, come nei casi citati, politica e partiti dovessero essere presenti in questo dibattito per cristallizzare, con imposizioni e accordi sotto banco, anche in questa vicenda, che voi stessi definite giudiziaria, le imperanti configurazioni di maggioranza, ciò a nostro parere rappresenterebbe veramente un ulteriore grave colpo e alla giustizia e alle istituzioni democratiche.

Ma se nella coscienza di ogni deputato chiamato a decidere, anche attraverso l'organizzazione dei partiti, diventano presenti e operanti le attuali esigenze morali dell'opinione pubblica, e in specie — aggiungo — le aspirazioni di quelle grandi masse popolari le quali, più che dalla miseria e dal bisogno, si sentono offese dalla ingiustizia, dalla discriminazione, dalle colpevoli impunità; allora, anche se illuminato, e specie se illuminato da questo criterio politico, il nostro giudizio rappresenterà un notevole e, in questo momento, necessario contributo alla valorizzazione delle nostre istituzioni, quali apportatrici e garanti di una più comprensibile e perciò superiore giustizia per tutti i cittadini italiani. (*Applausi all'estrema sinistra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle 15,30.

(*La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 15,30*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Banfi. Ne ha facoltà.

BANFI. A questo punto del dibattito, signor Presidente, onorevoli colleghi, i fatti sono stati analizzati, le opposte tesi giuridiche sono state esposte, onde mi pare necessario tirare le file di questo lungo dibattito la cui elevatezza, dimostrata dalla serietà e dall'impegno degli interventi e degli intervenuti, ha — io spero — chiarito all'opinione pubblica l'importanza di questa discussione che vede per la prima volta il Parlamento riunito in seduta comune per decidere, ai sensi della legge costituzionale 11 marzo 1953, della messa in stato di accusa di un ministro per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e ciò in applicazione dell'articolo 96 della Costituzione.

La novità e la serietà del fatto pongono a noi, membri del Parlamento, un grave caso di coscienza e mettono il paese di fronte a un problema politico di grave momento sul quale invano molti uomini politici e giuristi hanno richiamato già in passato l'attenzione del Parlamento, dei partiti, di tutti gli organi dello Stato: quello dei rapporti fra classe politica e pubblica amministrazione.

Non sfugge a nessuno che il dibattito in corso su quello che ormai comunemente è definito « il caso Trabucchi » pone problemi che vanno assai al di là del caso specifico. È la fiducia del paese verso le sue più alte istituzioni che è in giuoco; è il sistema della organizzazione partitica su cui si regge la nostra democrazia che affronta una seria prova, è lo stesso fondamento delle nostre libere istituzioni che viene messo in discussione. Larga parte dell'opinione pubblica — riconosciamolo francamente — ha scarsa fiducia nella capacità della classe politica italiana di erigersi a giudice di se stessa, e alcuni precedenti non hanno aiutato a superare questo diffuso sentimento.

Questo è il motivo primo che ha indotto la maggioranza dei membri del Parlamento a volere questo dibattito, a volerlo approfondito e chiaro, libero da impegni partitici, da impegni di maggioranza o di opposizione. Il paese deve sapere che il Parlamento, senza preoccupazioni e prevenzioni di alcun genere, vuole giudicare i propri membri anche se autorevoli; il paese deve sapere che la messa in stato d'accusa d'un ministro o la sua asso-

luzione non sono state decise in riunioni segrete fra pochi dirigenti di partito o fra pochi capi parlamentari, ma sono la conclusione d'un ampio dibattito in cui i sostenitori della responsabilità del ministro e coloro che sono di opposta opinione possono liberamente esporre i fatti e le tesi di fronte all'Assemblea parlamentare italiana, espressione genuina del popolo italiano che in essa si riconosce.

Un problema come questo non riguarda la maggioranza che sostiene il Governo o l'opposizione che lo combatte; e grave errore commetterebbe che si ritenesse impegnato da solidarietà di partito o da solidarietà di maggioranza o di opposizione per decidere del proprio voto. Certi accenti finali del discorso dell'onorevole Bettiol sono assai pericolosi, onorevoli colleghi! All'invito dell'onorevole Bettiol rivolto ai parlamentari della democrazia cristiana di far quadrato attorno al senatore Trabucchi non posso che rispondere dichiarando ancora una volta quali sono stati i sentimenti dei parlamentari socialisti che hanno sottoscritto l'ordine del giorno: non già motivi di ostilità verso la persona del senatore Trabucchi o verso il partito al quale egli appartiene, ma solo il senso di compiere un dovere verso le istituzioni democratiche della Repubblica e di contribuire a rafforzarle nella coscienza dei cittadini, i quali hanno il diritto di poter constatare che davvero e non solo a parole tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge!

Proprio perché tale fu lo spirito che ha animato, fin dall'inizio dell'inchiesta, i nostri rappresentanti nella Commissione inquirente, i direttivi dei nostri gruppi al Senato e alla Camera, in piena autonomia dagli organi di partito, pur esprimendo come era loro dovere un'opinione (che risultò unanime), hanno espressamente e pubblicamente dichiarato che tale opinione non impegnava i singoli parlamentari, i quali erano liberi di sottoscrivere o meno l'ordine del giorno. E ciò perché il problema non investe i rapporti politici tra i partiti, ma investe le singole coscienze: e la coscienza è in ciascuno di noi libera, la sua espressione incompressibile.

So che si potrà avere a ridire sul fatto che tutti i parlamentari socialisti hanno sottoscritto l'ordine del giorno; ma questo sta solo a dimostrare che le lotte condotte dal partito socialista, dalla sua costituzione nel secolo scorso ad ora, per la moralizzazione, per la verità e perché la pubblica amministrazione sia una casa di vetro, hanno fatto sì che le nostre coscienze fossero sensibili a tutti i problemi che investono il costume democratico

del paese. E tanto più siamo impegnati, onorevoli colleghi, ora che il partito partecipa al Governo, a guardarci dalle tentazioni che possono investire noi stessi.

Ho così anche limitato il campo nel quale spazierà questo mio intervento. Non si tratta di mettere sotto accusa un sistema, che ha molti difetti ma ha garantito finora la libertà conquistata dal popolo italiano con la gloriosa lotta della Resistenza; non si tratta di lanciare accuse contro tutto e tutti, ma di esaminare i fatti e trarne un giudizio: e dirò poi in che senso si tratta di un giudizio.

Da questo dibattito potranno emergere (e sono già emerse) idee atte a contribuire ad affrontare in modo giusto il problema così attuale dei rapporti fra classe politica e pubblica amministrazione. Ma in primo luogo esso deve servire a chiarire quale fu il comportamento del senatore Trabucchi nelle sue funzioni di ministro delle finanze negli anni 1961-62-63.

Se ho fatto un accenno a questo problema generale è perché, onorevoli colleghi, nello stato attuale della pubblica amministrazione siamo portati (e credo con ragione) a ritenere grave indizio di colpevolezza del senatore Trabucchi fatti che in altra e diversa condizione generale sarebbero del tutto lodevoli.

Anch'io (che ben conosco come tutti noi il modo con cui funziona la macchina burocratica dello Stato, il che anche questa mattina è stato messo in rilievo da altri oratori) mi sono scandalizzato nel constatare che una lettera scritta dall'onorevole ministro il 10 gennaio 1962 e spedita a Salerno fosse arrivata a destinazione in giornata e che la risposta fosse a sua volta pervenuta alla direzione dei monopoli il giorno dopo. E così per la lettera del 6 agosto — protocollata addirittura due giorni prima — e per quella dell'8 agosto 1962; così per il fatto che una serie di agevolazioni decise dal ministro a favore delle società S.A.I.D. e S.A.I.M. con documenti scritti appaiono essere state concesse addirittura a semplice domanda verbale.

E sono così venuto a parlare del caso Trabucchi. Ma mi soffermerò pressoché esclusivamente su alcune questioni di procedura, che tutti gli oratori si sono soffermati a criticare, perché, a mio avviso, il dibattito ha posto in luce alcuni gravi problemi di natura politica.

L'articolo 12 della legge costituzionale dell'11 marzo 1953 dispone che « la messa in stato di accusa dei ministri è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione ».

La legge ordinaria 25 gennaio 1962, che detta norme sui procedimenti di accusa, introduce, a completamento di quanto disposto dalla citata norma, un articolo 17 il cui secondo comma è così formulato: « L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda ».

In ossequio a questa norma l'ordine del giorno sul quale discutiamo reca il capo di accusa e si riferisce alle prove contenute nella relazione della Commissione inquirente: ad altro non poteva riferirsi, visto che gli atti erano coperti da segreto istruttorio fino alla presentazione dell'ordine del giorno. Onde le critiche che sotto questo profilo sono state mosse in quest'aula appaiono manifestamente infondate.

Ma ognuno vede, onorevoli colleghi, che vi è sproporzione fra l'aspetto formale che si configura nell'ordine del giorno e il contenuto, che parrebbe essere una sentenza istruttoria di rinvio a giudizio.

Dico « parrebbe » perché l'ordine del giorno sul quale il Parlamento decide la messa in stato di accusa del ministro non può avere il contenuto di sentenza istruttoria, che mai potrebbe costituire oggetto di discussione in Parlamento, presupponendo che la discussione su tale tema possa comportare la possibilità di emendamenti, di modifiche anche profonde dei capi d'accusa e delle prove: tutto ciò un'assemblea di 951 persone, ancorché sagge e preparate, non può fare. D'altro canto, l'articolo 27 del regolamento dispone che in un caso come quello di cui ci stiamo occupando viene posto in votazione l'ordine del giorno inteso a disporre la messa in stato d'accusa del ministro.

Sono queste alcune fra le profonde anomalie che i direttivi dei gruppi parlamentari del partito socialista italiano hanno unanimemente rilevato e che impongono un attento riesame della materia per apportare al regolamento e alla legge ordinaria 25 gennaio 1962 varie modifiche, sulle base delle indicazioni che sono scaturite copiose da questo dibattito.

Credo che per altro nessuno, né qui né fuori di qui, deve scandalizzarsi se, in sede di prima applicazione, il regolamento per i procedimenti di accusa appare incerto e lacunoso. Altro è prevedere in astratto, altro è operare in concreto; nell'opera concreta le previsioni astratte, anche le più studiate, mostrano i loro limiti, che derivano appunto dall'astrattezza; e così si rendono necessari un riesame e alcune modifiche. Ciò avviene in ogni campo delle umane conoscenze e quindi an-

che nella scienza giuridico-legislativa. Ma il regolamento è quello che è e alla Presidenza di questa Assemblea e a noi spetta solo il compito di interpretarlo nel senso che meglio realizza la volontà della Costituzione, secondo la quale il nostro dovere è quello di emettere un giudizio che è definitivo solo per quanto attiene alla messa in stato di accusa, esimentoci da giudizi definitivi circa la colpevolezza, il che è di competenza della Corte costituzionale.

Si è molto discusso su questo punto e in particolare vi si è soffermato l'onorevole Bettiol, il quale, dopo avere sottolineato la distinzione tra l'autorizzazione a procedere, di cui all'articolo 68 della Costituzione, e la messa in stato d'accusa, di cui agli articoli 90 e 96, ha affermato in modo perentorio che il procedimento parlamentare di accusa prevede che sia il Parlamento a giudicare della fondatezza dell'accusa, concludendo che siamo un organo di accusa e dobbiamo valutare le prove per giungere ad un giudizio di certezza.

Dissentito da questa impostazione dell'onorevole professore Bettiol — alla sapienza giuridica del quale rendo omaggio — il cui scopo ai fini della difesa del senatore Trabucchi è assai chiaro ma la cui tesi, se accolta, porterebbe ad una conclusione gravissima. Secondo la tesi dell'onorevole Bettiol, condivisa dal senatore Alessi e dagli altri oratori democristiani, il Parlamento dovrebbe mettere in stato di accusa l'ex ministro Trabucchi solo se raggiunge la certezza della responsabilità penale in ordine ai fatti di cui discutiamo. Ma allora alla Corte costituzionale non resterebbe che una funzione meccanica di calcolo della pena in concreto, ammenoché essa non si ponesse contro il Parlamento, aprendo un problema politico di estrema gravità. Immaginate voi, onorevoli colleghi, cosa avverrebbe il giorno in cui il Parlamento, dopo avere espresso la certezza di una responsabilità del ministro, si vedesse sconfessato dalla Corte costituzionale con una sentenza assolutoria? Quali gravi problemi si aprirebbero nei rapporti tra i due organi, i più alti organi istituzionali del nostro Stato!

Il fatto è però che, a mio avviso, concettualmente, non vi è distinzione tra autorizzazione a procedere e messa in stato d'accusa se non nella iniziativa: la prima spetta all'ufficio del pubblico ministero, la seconda all'autonomia del Parlamento, il quale, solo, può decidere se promuovere l'azione penale nei confronti di ministri proprio perché il giudizio è anche politico nel senso che i fatti

devono essere valutati in relazione all'interesse generale dello Stato.

Queste le ragioni per le quali sono fermamente convinto che il Parlamento non ha il compito di entrare nel dettaglio e di indicare specifiche prove. Quando ciò avesse fatto, la colpevolezza dell'accusato non potrebbe che uscire o accertata o esclusa, con le conseguenze di cui ho già detto.

No, onorevoli colleghi! Non è nostro compito discutere il processo nei particolari, il che verrà fatto dalla Corte costituzionale avanti alla quale il ministro accusato non deve presentarsi come un condannato (ciò che avverrebbe ove si accedesse alla tesi dell'onorevole Bettiol) ma solo come un cittadino che attende di essere giudicato e fino a quel momento ha diritto di essere tutelato dalle norme previste dall'articolo 27 della Costituzione per cui « l'imputato non è colpevole sino alla condanna definitiva ».

Il Parlamento, anche quando ha deciso la messa in stato di accusa di un ministro, è pur sempre un organo politico investito per l'occasione di poteri che attengono alla sfera giudiziaria. La Costituzione ha voluto che la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, fosse disposta dal Parlamento perché ha riconosciuto giusto che nel giudizio sui fatti materiali si tenesse presente anche l'aspetto politico.

E si erra quando si afferma che una delle prerogative più delicate del Parlamento è la difesa del potere esecutivo. E dice cosa incompleta — in una intervista che gli viene attribuita — il senatore Trabucchi quando afferma che il Parlamento deve controllare il potere esecutivo ma deve anche difenderlo, deve difenderne la funzione e l'indipendenza. Dice cosa incompleta perché si difende il potere esecutivo anche mettendo in stato di accusa taluno dei suoi membri, se esiste il fondato sospetto che questi abbia commesso atti illeciti: se così non fosse, il paese sarebbe confermato nella convinzione di cui dicevo all'inizio e che tradotta in termini popolari si rifà al vecchio proverbio « cane non mangia cane ».

Il compito del Parlamento è quello di difendere le istituzioni della Repubblica, non di difendere i singoli suoi membri. E le istituzioni tanto meglio si difendono quando si ha la forza morale di mettere sotto accusa chi con il suo comportamento coinvolge il prestigio delle istituzioni; e ciò anche se si tratta di un amico o di un membro del proprio partito.

Difesa del potere esecutivo non può significare omertà. E per questo credo sia necessario, nell'interesse del Parlamento, nell'interesse del potere politico ed esecutivo, che si faccia luogo ad un giudizio avanti la Corte costituzionale, ove il senatore Trabucchi abbia la possibilità di usare tutti i mezzi di difesa che ad ogni cittadino sono garantiti, e che il così autorevole ed ampio collegio di difesa schierato in quest'aula non ha neppure potuto far valere non avendo esso la possibilità di produrre in questa sede nuove prove, né di fare sentire testimoni.

D'altra parte, perché dovremmo risentirci per il fatto che l'organo giudicante in linea di diritto sia la Corte costituzionale? Il Parlamento ha un solo dovere fondamentale: quello di impedire che nei confronti di un ministro (ché di questo si tratta) si faccia opera di persecuzione politica (e sarebbe opera di persecuzione politica nei confronti del senatore Trabucchi metterlo in stato di accusa senza validi motivi, senza esaminare i fatti), ma facendo bene attenzione a non confondere la messa in stato di accusa con la condanna preventiva.

È nostro compito quindi esaminare i fatti emersi nel corso dei lavori della Commissione inquirente. Li dobbiamo esaminare, come sono stati esaminati in questi giorni, per vedere non se il senatore Trabucchi è colpevole o no, se esiste la certezza della sua colpevolezza o no, ma se vi siano sufficienti indizi che tale esso possa essere ritenuto; se cioè vi siano nel suo comportamento quale ministro delle finanze elementi tali da giustificare un giudizio penale.

Una dichiarazione di innocenza pronunciata *tout court*, nelle condizioni date, da una Assemblea di 951 persone che non possono avere seguito, battuta per battuta, questo dibattito, costituirebbe, esso sì, un giudizio prevalentemente politico, che è proprio quello che il Parlamento non deve fare. Ciascuno di noi resterebbe col dubbio che se avesse ascoltato tutto e tutti, se avesse letto tutti gli atti acquisiti dalla Commissione inquirente, avrebbe forse giudicato in modo diverso.

Credo che dobbiamo liberare ciascuno di noi da questo dubbio angoscioso, sapendo che il nostro giudizio non comporta affermazione di certezza giuridica, se non nel senso che sussistono motivi perché il comportamento del senatore Trabucchi sia esaminato dalla Corte costituzionale, in funzione di giudice, in piena libertà, senza vincoli di sorta.

Non si tratta, in definitiva, di affermare — come invece sosteneva l'onorevole Bettiol — se